

Civile Ord. Sez. 6 Num. 15706 Anno 2020

Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

Data pubblicazione: 23/07/2020

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2397/2019 R.G. proposto da

GIACOBAZZI GIANCARLO E GIACOBAZZI WILLIAM,

rappresentati e difesi dall'avv. Giorgio Pagliani, con domicilio in
Modena, via Modonella n. 21.

- RICORRENTE-

Contro

**GIACOBAZZI ANNA MARIA, GIACOBAZZI MARIA LUCIA E
GIACOBAZZI ANTONIO.**

-INTIMATI-

avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna n. 1589/2018,
depositata in data 12.6.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.3.2020
dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

FATTI DI CAUSA

Con separati atti di citazione, William Giacobazzi ha adito il Tribunale
di Modena, esponendo che la propria madre Albertina Gelmuzzi,
deceduta il 27.5.2005, aveva donato taluni immobili alle figlie, Anna
Maria Giacobazzi e Maria Lucia Giacobazzi, e aveva stipulato con
queste ultime un contratto vitalizio di assistenza che dissimulava

un'ulteriore donazione, ledendo i diritti di riserva spettanti all'attore sul patrimonio ereditario.

Ha chiesto - in via principale - la riduzione delle donazioni e la reintegra della quota di riserva, pari ad 1/9 dell'intero, nonché - in subordine - di condannare le convenute al pagamento di € 270.072,22, oltre accessori.

Anna Maria Giacobazzi e Maria Lucia Giacobazzi, costitutesi in giudizio, hanno resistito alle domande.

Sono intervenuti volontariamente gli altri germani Giancarlo Giacobazzi, che ha chiesto la riduzione delle donazioni, e Antonio Giacobazzi, che ha chiesto di dichiarare che le disposizioni testamentarie di Albertina Gelmuzzi non avevano leso la sua quota di riserva.

Il Tribunale di Modena, riuniti i giudizi, ha rigettato le domande, regolando le spese processuali.

L'appello proposto da Giancarlo e William Giacobazzi è stato dichiarato inammissibile.

La Corte distrettuale di Bologna ha ritenuto che Antonio Giacobazzi avesse spiegato in primo grado un intervento adesivo dipendente, divenendo litisconsorte necessario del giudizio d'appello; che, stante l'inscindibilità del giudizio di gravame, la notifica della sentenza da questi effettuata in data 29.6.2017 nei confronti di Giancarlo e William Giacobazzi, avesse fatto decorrere il termine per proporre appello di cui all'art. 325 c.p.c. nei confronti di tutte le parti, sicché l'impugnazione, notificata il 20.9.2017, doveva giudicarsi tardiva.

La cassazione della sentenza è chiesta da William e Giancarlo Giacobazzi sulla base di un unico motivo di ricorso.

Le altre parti non hanno svolto difese.

Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c., il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 103, 105, 326 e 332 c.p.c., ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c., sostenendo che Antonio Giacobazzi, intervenendo in primo grado, non si era limitato ad aderire alle difese delle convenute, ma aveva proposto un'autonoma domanda, avendo chiesto di dichiarare che il testamento della madre non aveva leso la sua quota di riserva. Pertanto, stante la scindibilità del giudizio di secondo grado, la notifica della sentenza, da egli eseguita in data 29.6.2017 nei confronti di Giancarlo e William Giacobazzi, non aveva determinato la decorrenza del termine ex art. 325 c.p.c. per proporre l'appello, che, essendo stato notificato in data 20.9.2017, doveva ritenersi tempestivo.

2. Il motivo è fondato.

L'assunto secondo cui Antonio Giacobazzi, intervenendo dinanzi al tribunale, avesse spiegato un intervento adesivo dipendente intervenuto, non può essere condiviso.

Dall'esame degli atti si evince che il suddetto interveniente non si era limitato a chiedere il rigetto delle domande proposte verso Anna Maria Giacobazzi e Maria Lucia Giacobazzi, ma aveva anche insistito affinché il giudice di primo grado dichiarasse che la testatrice non aveva leso la sua quota di legittima (avendo ricevuto beni di valore superiore a quello delle donazioni effettuate in favore delle sorelle). Quindi, Antonio Giacobazzi aveva assunto la qualità di interventore volontario ai sensi dell'art. 105, comma primo, c.p.c., poiché, con la richiesta di accertare che la sua quota non era stata violata, aveva introdotto un'autonoma azione di accertamento negativo, ampliando l'ambito oggettivo del giudizio.

Per altro verso, la domanda proposta dai ricorrenti, essendo diretta ad ottenere la riduzione delle donazioni effettuate in favore delle sorelle, non aveva attinto in alcun modo l'autonoma posizione dell'erede intervenuto.

L'azione di riduzione non spetta – difatti – collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda (Cass. 4698/1999; Cass. 26254/2008).

Il giudizio non assume – quindi – carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari (Cass. 27770/2011).

Per effetto dell'autonomia delle singole azioni, dell'assenza di un vincolo di dipendenza ai sensi dell'art. 331 c.p.c. e dalla posizione processuale assunta dall'erede intervenuto in primo grado, il giudizio di appello aveva mantenuto carattere scindibile e - di conseguenza - la notifica della sentenza effettuata da Antonio Giacobazzi non era idonea a far decorrere – per i ricorrenti - il termine per proporre l'impugnazione nei confronti delle altre parti.

Il principio secondo il quale, nel processo con pluralità di parti, vige la regola dell'unitarietà del termine dell'impugnazione (sicché la notifica della sentenza eseguita a istanza di una sola delle parti comporta, nei confronti della stessa e della parte destinataria della notificazione, la decorrenza del termine breve per la proposizione dell'impugnazione contro tutte le altre) trova applicazione soltanto alle cause inscindibili (o tra loro comunque dipendenti), ovvero in quella in cui la controversia concerna un unico rapporto sostanziale o processuale, e non anche quando si tratti di cause scindibili o, comunque, tra loro indipendenti, per le quali, in applicazione del combinato disposto degli artt. 326 e 332 c.p.c., è esclusa la necessità del litisconsorzio.

In tali ipotesi, il termine per l'impugnazione non è unico, ma decorre dalla data delle singole notificazioni della sentenza a ciascuno dei titolari dei diversi rapporti definiti con la medesima decisione, mentre

per le altre parti si applica il termine di cui all'art.327 c.p.c. (Cass. 2557/2010; Cass. 238/2008).

In conclusione, essendo pacifico che Anna Maria Giacobazzi e Maria Lucia Giacobazzi non hanno notificato la sentenza di primo grado (pubblicata in data 28.6.2017) a Giancarlo e William Giacobazzi, l'impugnazione proposta da questi ultimi in data 20.9.2017, era tempestiva.

E' – quindi - accolto l'unico motivo di ricorso.

La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie l'unico motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.3.2020.